



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 4

Prot. n. 1/2019-D

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13. Approvazione della disciplina relativa al regime tariffario di fruizione del servizio di prolungamento d'orario da parte degli alunni della scuola dell'infanzia, per l'anno scolastico 2019/2020.

Il giorno **11 Gennaio 2019** ad ore **11:10** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

ASSESSORE

**STEFANIA SEGNANA**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 21 marzo 1977, n. 13, spetta alla Giunta provinciale determinare l'eventuale concorso delle famiglie per l'utilizzo del servizio dell'orario prolungato stabilendone i criteri ed i limiti.

La legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, stabilisce che il servizio di prolungamento d'orario nelle scuole dell'infanzia rientra tra gli interventi per i quali è prevista l'applicazione dei criteri di valutazione della condizione economica familiare ai fini della determinazione delle agevolazioni tariffarie.

In attuazione dell'articolo 6 della citata legge provinciale n.3/1993, la Giunta provinciale ha approvato, con deliberazione n. 1076 di data 29 giugno 2015, le "Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore".

Dette disposizioni, valesvoli a decorrere dal 1° luglio 2015 e attualmente vigenti, sono state adeguate e modificate, in base all'esperienza maturata nel tempo, in ultimo con proprio provvedimento n. 1298 di data 20 luglio 2018.

Per il servizio di prolungamento d'orario si propone per l'a.s. 2019/2020 una riduzione media di circa il 18% del regime tariffario previsto per l'a.s. 2018/2019, di cui alla deliberazione n. 2150 del 14 dicembre 2017, e si conferma l'abbattimento tariffario in base agli indicatori della condizione economica dei richiedenti interventi di agevolazione.

Le modalità e i termini di iscrizione al servizio di prolungamento d'orario per gli alunni della scuola dell'infanzia saranno fissati con successivo provvedimento giuntale di approvazione delle disposizioni generali per l'iscrizione e ammissione alla scuole dell'infanzia per l'a.s. 2019/2020.

E' pertanto necessario approvare la disciplina relativa al regime tariffario di fruizione del servizio di prolungamento d'orario da parte degli alunni della scuola dell'infanzia, per l'anno scolastico 2019/2020.

Con il presente provvedimento si propone di mantenere invariata la disciplina approvata con la sopra citata deliberazione n. 2150/2017, la quale prevede l'applicazione del sistema di valutazione della condizione economica familiare ICEF ai fini della determinazione delle agevolazioni tariffarie per la fruizione del servizio dell'orario prolungato, ed ulteriori riduzioni della tariffa rapportate al numero di figli appartenenti al nucleo familiare frequentanti il servizio di prolungamento d'orario; in particolare, le tariffe minime e massime di ammissione al servizio nonché i limiti ICEF per il calcolo delle riduzioni tariffarie sono indicati nell'Allegato al presente provvedimento.

Ciò premesso, visto il parere di conformità dell'Agenzia per l'assistenza e la previdenza integrativa prot. n. 743632 di data 7/12/2018 e informato il Tavolo Tariffe circa l'obiettivo di favorire l'accesso al servizio con interventi di riduzione tariffaria, il relatore propone di approvare la disciplina circa il regime tariffario di fruizione del servizio di prolungamento d'orario da parte degli alunni della scuola dell'infanzia, per l'anno scolastico 2019/2020 illustrata nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 53 del D. Lgs. 118/11 e il punto 3 dell'allegato 4/2
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

### d e l i b e r a

1. di approvare il documento recante "Disciplina relativa al regime tariffario di fruizione del servizio di prolungamento d'orario da parte degli alunni della scuola dell'infanzia, per l'anno scolastico 2019/2020" di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione del modello di domanda per l'accesso alle agevolazioni tariffarie per la fruizione del servizio di prolungamento d'orario nelle scuole dell'infanzia di cui al punto 1;
3. di dare atto che le entrate derivanti dal punto 1, saranno accertate ed imputate sul capitolo 131520 dell'esercizio finanziario 2019 e dell'esercizio finanziario 2020 contestualmente al loro versamento.

Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Enrico Menapace

## ALLEGATO

DISCIPLINA RELATIVA AL REGIME TARIFFARIO DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO D'ORARIO DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020

### **1. CRITERI GENERALI DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA**

- a) Il servizio è erogato sulla base del regime tariffario illustrato nel successivo paragrafo 2.;
- b) il servizio è gratuito per i bambini ospitati presso il Centro Servizi per l'Infanzia della Provincia autonoma di Trento;
- c) è dovuta la tariffa minima di cui al paragrafo punto 2.6 per i seguenti soggetti:
  - bambini che si trovano in affidamento temporaneo presso strutture di accoglienza per effetto di disposizioni dell'autorità giudiziaria e su istruttoria tecnica condotta dai servizi sociali,
  - bambini che sono richiedenti/titolari di protezione internazionale, ivi compresi quelli nelle more della presentazione della domanda di protezione presso le autorità statali (la Provincia autonoma di Trento attraverso il Dipartimento salute e politiche sociali), presenta una dichiarazione che certifica che gli interessati sono inseriti nel progetto di accoglienza provinciale. La stessa Provincia attraverso il Dipartimento salute e politiche sociali si fa carico della spesa sostenuta per il servizio;
- d) qualora la fruizione del servizio di prolungamento d'orario dipenda unicamente dall'organizzazione del servizio di trasporto, la frequenza di un'ora di prolungamento d'orario è gratuita. In tal caso l'attivazione di un'ora di prolungamento dovuta a esigenze di trasporto sarà possibile solo in presenza di un tempo di permanenza nella scuola in attesa del trasporto non inferiore a mezz'ora;
- e) la necessità di utilizzo di un'ora e/o di un mese diversi da quelli richiesti dalla famiglia nella domanda di prolungamento già presentata alla scuola, comporta la presentazione di una nuova richiesta con il pagamento della relativa quota;
- f) l'eventuale trasferimento del bambino in una nuova scuola non comporta il rinnovo del pagamento per usufruire del servizio di prolungamento d'orario nella misura già concessa. Peraltro, se nella nuova scuola non c'è disponibilità di posti o non è stato attivato il prolungamento d'orario, la quota già versata non potrà essere restituita.
- g) qualora non sia presentata domanda di agevolazione tariffaria per il servizio di orario prolungato, la famiglia sarà tenuta al pagamento della tariffa intera in relazione al numero di ore giornaliere richieste e al numero di mesi di fruizione del servizio.

### **2. INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.**

La presente disciplina individua gli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni tariffarie per la fruizione del servizio di orario prolungato nelle scuole dell'infanzia per l'a.s. 2019/2020.

Per quanto non indicato si applicano le disposizioni generali approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 di data 29 giugno 2015 e successive modifiche, da ultimo approvate con provvedimento n. 1298 di data 20 luglio 2018.

## 2.1. Individuazione del nucleo familiare

Ai fini dell'individuazione del nucleo familiare da valutare, sono applicate le disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 di data 29 giugno 2015 e ss.mm., Allegato 1 avente ad oggetto "Norme comuni alle politiche di settore per la definizione del nucleo familiare da valutare".

## 2.2. Individuazione del beneficiario, del richiedente e del soggetto di riferimento

Il beneficiario dell'agevolazione tariffaria per il servizio dell'orario prolungato e il richiedente l'agevolazione stessa è il genitore, anche adottivo o affidatario, del soggetto iscritto al servizio o la persona che esercita la potestà dei genitori.

Il soggetto in riferimento al quale sono determinate le relazioni di parentela nella composizione del nucleo familiare da valutare, è il beneficiario stesso.

## 2.3. Peso del reddito e del patrimonio in relazione al grado di parentela

- al 100% il reddito/patrimonio del richiedente, del coniuge o convivente "more uxorio" del richiedente e dell'altro genitore del figlio più giovane del richiedente;
- al 50% il reddito/patrimonio degli altri soggetti indicati nel nucleo familiare da valutare.

## 2.4. Parametri ICEF

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza, se valutata in quanto di lusso (solo per le categorie catastali A1, A8 e A9 in quanto le altre abitazioni di residenza sono escluse dalla valutazione ai fini Icef) <b>FAR</b>	150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Immobiliare familiare <b>FPI</b>	20.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare <b>FPM</b>	20.000,00
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza <b>LS1</b>	30.000,00
Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa abitazione di residenza <b>LS2</b>	60.000,00
Prima ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente <b>AL1</b>	5%
Seconda ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente <b>AL2</b>	20%
Terza ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente <b>AL3</b>	60%
Reddito di riferimento <b>RIF</b>	50.500,00

## 2.5 Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento

Per l'anno scolastico 2019/2020 indipendentemente dal momento di presentazione della domanda per l'ottenimento di agevolazioni tariffarie per il servizio dell'orario prolungato o della domanda di integrazione dello stesso, ai fini della valutazione della condizione economica familiare ICEF sono valutati i redditi relativi all'anno 2017 e i patrimoni alla data del 31 dicembre 2017.

## 2.6. Limiti ICEF per l'accesso alle agevolazioni tariffarie e per il calcolo della tariffa.

Le agevolazioni tariffarie per la fruizione del servizio di prolungamento d'orario sono determinate sulla base delle tariffe minime mensili e delle tariffe intere mensili indicate nella seguente tabella:

TARIFFAZIONE MENSILE					
1 ora giornaliera		2 ore giornaliera		3 ore giornaliera	
Tariffa minima	Tariffa intera	Tariffa minima	Tariffa intera	Tariffa minima	Tariffa intera
7,50	20,00	15,00	40,00	22,50	60,00

Le tariffe annuali sono determinate moltiplicando le tariffe mensili per dieci mesi (durata massima di fruizione del servizio).

Le tariffe annuali sono frazionabili in relazione al numero di mesi richiesti, se inferiori ai dieci di apertura del servizio.

L'utilizzo parziale del mese richiesto comporta comunque il pagamento dell'intero mese.

### TARIFFE MINIME E TARIFFE INTERE SECONDO LE MENSILITA' RICHIESTE

MENSILITA' RICHIESTE	1 ora giornaliera		2 ore giornaliera		3 ore giornaliera	
	Tariffa minima	Tariffa intera	Tariffa minima	Tariffa intera	Tariffa minima	Tariffa intera
1	7,50	20,00	15,00	40,00	22,50	60,00
2	15,00	40,00	30,00	80,00	45,00	120,00
3	22,50	60,00	45,00	120,00	67,50	180,00
4	30,00	80,00	60,00	160,00	90,00	240,00
5	37,50	100,00	75,00	200,00	112,50	300,00
6	45,00	120,00	90,00	240,00	135,00	360,00
7	52,50	140,00	105,00	280,00	157,50	420,00
8	60,00	160,00	120,00	320,00	180,00	480,00
9	67,50	180,00	135,00	360,00	202,50	540,00
<b>10 (tariffa annuale)</b>	75,00	200,00	150,00	400,00	225,00	600,00

Le tariffe minime sono applicate per le famiglie con un valore ICEF risultante pari o inferiore a 0,2256.

Le tariffe intere sono applicate per le famiglie con un valore ICEF superiore a 0,3530.

Per valori ICEF tra 0,2256 e 0,3530 le tariffe sono comprese tra la tariffa minima e la tariffa intera in modo proporzionale all'ICEF risultante, con scaglioni di 10 centesimi.

Qualora non sia presentata domanda di agevolazione tariffaria per il servizio di orario prolungato, la famiglia sarà tenuta al pagamento della tariffa intera in relazione al numero di ore giornaliere richieste e al numero di mesi di fruizione del servizio.

### **3. RIDUZIONI DELLA TARIFFA DETERMINATA SU BASE ICEF, RELATIVE AL NUMERO DI FIGLI APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE ISCRITTI AL PROLUNGAMENTO D'ORARIO.**

La tariffa determinata su base ICEF secondo i criteri indicati nel precedente paragrafo 2.6, può essere ridotta in relazione al numero di figli appartenenti al nucleo familiare di riferimento frequentanti il servizio di prolungamento dell'orario.

A tal fine sono previste le seguenti percentuali di abbattimento della tariffa:

- per il primo figlio: nessun abbattimento;
- per il secondo figlio: 50%;
- a partire dal terzo figlio: 100% (gratuità del servizio).

Il regime di abbattimento tariffario si applica solo nel caso di nuclei familiari con reddito ICEF inferiore al valore di una volta e mezza quello corrispondente alla soglia ICEF superiore definita nel modello esperto applicato.

### **4. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RETTIFICA DI DICHIARAZIONI ICEF INERENTI LA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA.**

Il calcolo della tariffa è soggetto a variazioni in caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema, effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso. Per quanto riguarda la rettifica di dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF collegata ad una domanda di agevolazione tariffaria o contenuti nella domanda medesima, non sono effettuati rimborsi per variazioni in diminuzione della tariffa già applicata; sarà invece richiesto il pagamento di una somma a conguaglio per variazioni in aumento della tariffa già applicata.

Fatta salva la rettifica di dati errati già inseriti nel sistema, non saranno operate rideterminazioni delle tariffe del servizio di prolungamento d'orario per eventuali variazioni del nucleo familiare dichiarato alla data di presentazioni della domanda di agevolazione, intervenute nel corso dell'anno scolastico di riferimento; nei casi di ricongiungimento familiare è prevista la possibilità di modificare la domanda inserendo gli alunni subentranti che necessitano del servizio di prolungamento d'orario, senza che tale variazione comporti, per l'anno scolastico di riferimento, la rideterminazione della tariffa determinata sulla base della situazione economica e familiare esistente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.